

00563/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE ESENTE DOTTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Divieto di collocare
cartelli ex art. 22
codice strada -
giurisdizione2

R.G.N. 14208/2005

Cron. 563

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. - Rep.
Dott. ENRICO PAPA - Presidente di Sezione - Ud. 16/12/2008
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione - PU
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 14208-2005 proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI
GIOVE 21, presso gli Uffici dell'Avvocatura comunale,
rappresentato e difeso dagli avvocati DELFINI ANGELO,
BARONI MASSIMO, per delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2008

1181

contro

LA EFFECI PUBBLICITA' S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 24, presso lo studio legale SCAVUZZO e ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati SCAVUZZO GIUSEPPE, LUZZA MARCO, ROSSETTO EMILIANO, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 38589/2004 della GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 16/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2008 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. VINCENZO NARDI che ha concluso, previo rigetto, in via preliminare dell'eccezione di inammissibilità del ricorso, nel merito per il rigetto del ricorso stesso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Giudice di Pace di Roma ai sensi della L. n. 689/81 la Effeci Pubblicità Srl chiedeva l'annullamento di sette determinazioni dirigenziali di rimozione di altrettanti impianti pubblicitari emesse dal Comune di Roma ai sensi dell'art. 23, comma 13 quater del Codice della Strada.

Adduceva l'opponente tra l'altro l'omessa rituale notifica delle determinazioni e la circostanza che i verbali di accertamento di violazione cui i provvedimenti di rimozione facevano riferimento erano stati tempestivamente impugnati con ricorso al Prefetto ed erano divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 204, comma 1 bis del codice della strada per la mancata risposta di quest'ultimo nei termini di legge.

Costituitosi, il Comune eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo che gli atti impugnati non avevano natura di sanzione amministrativa.

Con sentenza del 16 ottobre 2004 il Giudice di pace disattendeva l'eccezione del Comune e in accoglimento della domanda della Effeci annullava le impugnature determinazioni, compensando tra le parti le spese del giudizio.



Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Roma riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito.

Resiste con controricorso la Effeci Pubblicità srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ha eccepito in via preliminare la controricorrente l'inammissibilità e/o la nullità del ricorso per violazione degli artt. 125 e 366, n. 2 cpc, avendo il Comune richiesto nelle proprie conclusioni di cassare una sentenza, la n. 12988 del 10 marzo 2004, avente data e numerazione differente rispetto a quella resa inter partes, dando atto di averla depositata in copia autentica.

L'eccezione va disattesa.

Invero, avendo nella epigrafe del ricorso il Comune di Roma dato atto della impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 38589, depositata in data 16 ottobre 2004, che è quella oggetto del presente giudizio, l'indicazione nelle conclusioni di una sentenza diversa deve ritenersi frutto di un mero errore di trascrizione non incidente sull'ammissibilità del gravame, tanto più che la sentenza depositata in copia autentica con il ricorso è proprio la n. 38589/04 del Giudice di Pace di Roma.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MUS' or similar, written in a cursive style.



Con i due motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, il Comune di Roma deduce, in sostanza, con riferimento al problema della giurisdizione, che: a) il provvedimento di cui all'art. 23 C.d.S., comma 13 quater, costituisce esercizio di potere di autotutela della P.A. con riferimento a beni demaniali, che il privato, titolare di un semplice interesse legittimo, può impugnare, secondo i principi generali, innanzi al giudice amministrativo; b) non opera la deroga prevista dall'art. 211 C.d.S., in quanto il provvedimento in questione non è connesso alla applicazione di una sanzione amministrativa.

Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere condivisa.

E' decisiva la considerazione che il comma 11 dell'art. 23 C.d.S. prevede una sanzione amministrativa pecuniaria per "chiunque viola le disposizioni del presente articolo".

E' evidente che anche la installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, se comporta la rimozione "senza indugio" ad opera del proprietario della strada in danno del proprietario di tali impianti pubblicitari, deve considerarsi vietata e quindi comporta anche la sanzione amministrativa di cui al comma 11 cit., anche se ciò non sia

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L. A.', located on the right side of the page.



espressamente previsto, ~~substante~~ in considerazione del fatto che il comma 13 quater è stato aggiunto successivamente.

Diversamente opinando, si avrebbe la assurda conseguenza che la apposizione dei manufatti di cui all'art. 23 C.d.S., comma 1, lungo le strade o in vista di esse sarebbe soggetta a sanzione amministrativa e ad ulteriore (pesante) sanzione (comma 13 bis), nel caso di mancata ottemperanza alla diffida di rimozione, mentre l'apposizione degli stessi manufatti sulle strade (che costituisce un comportamento illegittimo di maggiore gravità) sarebbe sanzionata dalla sola rimozione a spese del contravventore (vedi Cass. S.U. n. 13230/07 ed altresì Cass. S.U. n. 11721/98 e n.16129/2006).

Né potrebbe sostenersi che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario vada affermato con riferimento al D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34, come modificato dall'art. 7 1. n. 205/2000, trattandosi di impugnazione di provvedimento in materia urbanistica.

Non si verte, invero, nel caso di specie, in tema di uso del territorio, ma di godimento abusivo di beni demaniali, con riferimento al quale il legislatore detta una disciplina specifica.



Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il Comune di Roma al pagamento, in favore della Effeci Pubblicità srl, delle spese del giudizio di cassazione che liquida nella complessiva somma di euro 1.700, di cui euro 1.500,00 per onorari, con gli accessori di legge.

Am

Roma, 16 dicembre 2008.

Il Consigliere estensore

Alfredo Mercurio

Il Presidente

Giovanni Giambattista

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

14 GEN. 2009
IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista